

## **CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito, per brevità, anche "INAIL" o "Amministrazione" o "Committente"),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'INAIL, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento servizi per la revisione qualitativa delle applicazioni e per test prestazionali dei servizi digitali dell'INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) nonché per estratto sui seguenti quotidiani: \_\_\_\_\_;
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 58764686CC;
- e) le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero;



- f) Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Gli articoli che fanno parte delle Condizioni generali recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Gli articoli che fanno parte delle Condizioni speciali sono invece contraddistinti dalla lettera “S” .
- g) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- h) L’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Offerta tecnica; Allegato “III” - Capitolato tecnico; Allegato “IV” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Servizi di analisi qualitativa del software,
  - b) Servizi di test prestazionale da cloud,
  - c) Servizi di supporto specialistico manutenzione.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 14 S comma 1. Pertanto, tali servizi



verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 16 S e 12 G.

6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi INAIL.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, la Dott.ssa Natalia De Rosa.
9. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Stipula" del presente contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno



congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.



## **ARTICOLO 4 S**

### **PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente .
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 16 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei Servizi di analisi qualitativa del software di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 1.905 (millenovecentocinque) giornate complessive di intervento del team di test, raggruppate in interventi minimi di 5 giornate ciascuno, come da descrizione riportata in Capitolato tecnico.



2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei Servizi di test prestazionale da cloud di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a complessive 410 (quattrocentodieci) sessioni come da distribuzione riportata in Capitolato tecnico, in base al numero di virtual users.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei Servizi di supporto specialistico manutenzione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per l'erogazione del supporto specialistico, è pari a complessive 200 (duecento) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi e i relativi mix professionali, secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1.

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## **ARTICOLO 7 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.



2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 9 S

### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro quindici (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di stipula, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di lavoro della fornitura" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro della fornitura di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, semestralmente, il Piano di lavoro della fornitura aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 5 (cinque) giorni solari decorrente dalla data di comunicazione della mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.





5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Sulla base del Piano di lavoro della fornitura saranno prodotti i Piani di lavoro dei servizi, secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un documento denominato "Consuntivo attività"; il "Consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

## ARTICOLO 10 S

### PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.



6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 10% (dieci per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nei Piani di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 13 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nei Piani di lavoro approvati; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.



4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a *“ritardo o mancata consegna dei prodotti”*
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## ARTICOLO 12 S

### VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - relativamente ai servizi di analisi qualitativa del software, di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera a), anche con riferimento alla verifica degli Indicatori di qualità applicabili riportati nell'Appendice al Capitolato Tecnico, entro 10 (dieci) giorni solari dalla accettazione dei relativi deliverables previsti per l'attività stessa;
  - relativamente ai servizi di test prestazionale da cloud, di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera b), anche con riferimento alla verifica degli Indicatori di qualità applicabili riportati nell'Appendice al Capitolato Tecnico, entro 10 (dieci) giorni solari dalla accettazione dei relativi deliverables previsti per l'attività stessa e attestanti il corretto svolgimento delle sessioni di test richieste;
  - per quanto attiene al servizio di “Supporto Specialistico”, di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera c), anche con riferimento alla verifica degli Indicatori di qualità applicabili riportati nell'Appendice al Capitolato Tecnico, entro 10 (dieci) giorni solari dalla consegna del consuntivo risorse utilizzate.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.



6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 S PENALI**

1. **Ritardo nella sostituzione delle risorse.** Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione di assenso via fax da parte della Committente, di cui all’art. 5 G “Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive”, comma 5, la Committente applicherà una penale pari, allo 0,5% (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 14 S “Corrispettivo” comma 1.



2. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'IQ05 - Slittamento delle scadenze temporali di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente alla consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'articolo 6 S "Piano della Qualità Generale", comma 1 e 2, sia per la prima consegna, sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nell'art. 6 S, comma 1 e 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1.
3. **Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro dei servizi.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione al seguente indicatore: IQ05 - Slittamento delle scadenze temporali di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente alla consegna del "Piano di Lavoro del servizio", di cui al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel medesimo paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1, lettera a) oppure lettera c), in ragione del servizio cui il "Piano di Lavoro del servizio" si riferisce.
4. **Ritardo nella consegna dei Piani di lavoro della fornitura.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione al seguente indicatore: IQ05 - Slittamento delle scadenze temporali di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente alla consegna del "Piano di Lavoro della fornitura", di cui all'articolo 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nell'art. 9 S e nel Capitolato Tecnico, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1.
5. **Ritardo nella consegna dei prodotti.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione al seguente indicatore: IQ05 - Slittamento delle scadenze temporali di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente alla consegna dei prodotti e dei deliverable di cui all'art. 11 S, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico e nei Piani di Lavoro, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari al 1‰ (unopermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1, lettera a) oppure lettera b) in ragione del servizio nell'esecuzione del quale il prodotto e/o il deliverable doveva essere consegnato.
6. **Slittamento delle scadenze prefissate.** Per ciascun giorno lavorativo di ritardo calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione al seguente indicatore: IQ05 - Slittamento delle scadenze temporali di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente allo slittamento delle scadenze prefissate, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Tecnico, nel Piano di Lavoro della Fornitura e nei Piani di Lavoro dei servizi, INAIL applicherà all'Impresa una penale pari al 1‰ (unopermille)



del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1, lettera a) oppure lettera b) oppure lettera c) in ragione del servizio nell'esecuzione del quale la scadenza era stata prefissata.

7. **Personale della fornitura inadeguato.** In caso di superamento del valore di soglia prefissato in relazione all'IQ01 - Personale della fornitura inadeguato di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", INAIL applicherà una penale così determinata: Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna risorsa sostituita aggiuntiva rispetto al valore di soglia prefissato per l'IQ01 relativamente al numero di sostituzioni delle risorse professionali.
8. **Turn over del personale.** In caso di superamento del valore di soglia prefissato in relazione all'IQ02 - Turn over del personale di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", INAIL applicherà una penale così determinata: Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna risorsa sostituita aggiuntiva rispetto al valore di soglia prefissato per l'IQ02 relativamente al numero di sostituzioni delle risorse professionali.
9. **Tempestività nella sostituzione di personale.** In caso di superamento del valore di soglia prefissato in relazione all'IQ03 - Tempestività nella sostituzione di personale di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", INAIL applicherà una penale così determinata: Euro 400,00 (quattrocento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore di soglia prefissato per l'IQ03.
10. **Disponibilità di risorse aggiuntive.** In caso di mancato raggiungimento del valore di soglia prefissato in relazione all'IQ04 - Disponibilità di risorse aggiuntive di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", relativamente al servizio di cui al l'art. 1 S, comma 1, lettera c), INAIL applicherà una penale pari ad Euro 1000,00 (mille).
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse professionali di cui al precedente articolo 10 S, senza la necessaria preventiva autorizzazione di INAIL, quest'ultima applicherà una penale pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni risorsa sostituita senza autorizzazione, fermo restando quanto prescritto in relazione all'IQ02 - Turn over del personale di cui all'Appendice "Indicatori di qualità".
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di cui al Capitolato tecnico, per la messa a disposizione delle risorse per il servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 % (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 14 S "Corrispettivo" comma 1 lettera c).
13. Fatto salvo il risarcimento del danno, la Committente si riserva di applicare una penale pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per ogni inadempimento ricadente nel caso di immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 5% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo" comma 1.



14. **Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici.** In caso di mancato raggiungimento del valore soglia previsto dall'IQ06 - Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici di cui all'Appendice "Indicatori di qualità", per ogni servizio di cui all'art. 1 S la Committente applicherà una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
16. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
6. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 14 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### ARTICOLO 14 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) i servizi di analisi qualitativa del software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione",





- comma 1, lettera a), sono pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_)
- b) i servizi di test prestazionale da cloud, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), sono pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_)
- c) i Servizi di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), sono pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_)
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "numero di interventi", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come da descrizione riportata nel Capitolato tecnico, e dal numero di interventi effettivamente svolti, come risultante dal consuntivo riportato nel "Consuntivo attività" di cui al precedente art. 9 S, comma 6, con riferimento a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al citato art. 9 S, comma 6, e sulla base delle tariffe indicate nella Dichiarazione di Offerta allegata al presente contratto.
3. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "consumo", il corrispettivo è determinato sulla base del numero di risorse effettivamente utilizzate, come risultante dal consuntivo riportato nel "Consuntivo attività" di cui al precedente art. 9 S, comma 6, con riferimento a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al citato art. 9 S, comma 6, e sulla base delle tariffe indicate nella Dichiarazione di Offerta allegata al presente contratto.
4. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Test Manager	€ _____,___ = (____/___)
Test Analyst	€ _____,___ = (____/___)
Technical Test Analyst	€ _____,___ = (____/___)
Tester	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di Prodotto	€ _____,___ = (____/___)
Sistemista	€ _____,___ = (____/___)

5. Le tariffe per ogni singola esecuzione di test prestazionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Fascia di Virtual User	Euro/sessione di esecuzione
500-5.000	€ _____,___ = (____/___)
5.001 - 25.000	€ _____,___ = (____/___)
25.001 - 50.000	€ _____,___ = (____/___)
50.001 - 100.000	€ _____,___ = (____/___)
100.001 - 150.000	€ _____,___ = (____/___)





6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Le tariffe sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## ARTICOLO 15 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1 per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) effettivamente eseguito nel periodo di riferimento, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, rispetto alle attività concluse nel periodo di riferimento in termini di numero di interventi effettuati, subordinatamente all'esito positivo della corrispondente verifica di conformità ed all'approvazione dei corrispondenti documenti recanti il "Consuntivo attività" di ciascuno dei mesi rientranti nel trimestre di riferimento.
2. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1 per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lettera b), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata con riferimento alle singole sessioni di test programmate e concluse nel trimestre di riferimento, all'esito positivo delle corrispondenti verifiche di conformità.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1 per i servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), effettivamente eseguito nel periodo di riferimento, l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata, rispetto al numero di giorni/persona effettivamente erogati per ciascuna figura professionale, subordinatamente all'esito positivo della corrispondente verifica di conformità ed all'approvazione dei corrispondenti documenti recanti il "Consuntivo attività" di ciascuno dei mesi rientranti nel trimestre di riferimento.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >*
6. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la*



stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti

7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>*
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
9. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità di cui al precedente art. 12 S, comma 9.
12. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate all'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., p. IVA n. 00968951004 e spedite per la liquidazione all'INAIL, Ufficio \_\_\_\_\_, Via Santuario Regina degli Apostoli 33, Roma.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_
14. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
15. *< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>*  
alla \_\_\_\_\_(mandante)



presso \_\_\_\_\_, Ag.  
\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il  
predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.  
alla \_\_\_\_\_ (mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag.  
\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il  
predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

16. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INAIL le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16 G comma 10 del contratto.
20. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
22. L'INAIL si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## ARTICOLO 16 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per la revisione qualitativa delle applicazioni e per test prestazionali dei servizi digitali dell'INAIL- ID 1510

19 di 23

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Penali", art. 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",



4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 17 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge,



restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li \_\_\_\_\_

I.N.A.I.L.

L'Impresa

<Nome e Cognome del rappresentante legale> il legale rappresentante  
legale>

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;



Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;  
Articolo 12 S - Verifica di conformità  
Articolo 13 S - Penali  
Articolo 16 S - Risoluzione  
Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione  
Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  
Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive  
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza  
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore  
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software  
Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 11 G - Cauzione  
Articolo 12 G - Recesso  
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa  
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi  
Articolo 16 G - Subappalto  
Articolo 17 G - Foro esclusivo  
Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali  
Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione  
Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---